



Bologna 25 ottobre 2012
Protocollo n° 2064/2012/U

Alla c.a. del Titolare/Responsabile Amministrativo/Responsabile Risorse Umane

**SERVIZIO
FISCO E DIRITTO D'IMPRESA**

RIFERIMENTO

Enza Lupardi

tel. 051 6317207

e.lupardi@unindustria.bo.it

Mariagrazia Brunetti

tel. 051 6317204

m.brunetti@unindustria.bo.it

Barbara Capozzi

tel. 051 6317208

b.capozzi@unindustria.bo.it

Sedi Operative

Via S. Serlio 26

40128 Bologna

tel. 051 6317111

fax 051 356118

Piazzale Pertini 8

40026 Imola

tel. 0542 644044

fax 0542 643971

Sede di Rappresentanza

Via San Domenico 4

40124 Bologna

www.unindustria.bo.it

Oggetto

Sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 8, comma 3 bis del decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 122/2012, in deroga ai principi di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del TUIR, ha previsto l'esclusione dalla concorrenza alla formazione di tale reddito, delle erogazioni liberali, dei sussidi occasionali o di altri benefici di qualsiasi genere erogati ai lavoratori in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio.

L'articolo 8, comma 3 bis del D.L. n.74/2012 recita: *"Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'art. 1".*

La norma ammette una deroga temporanea ai principi di omnicomprensività della tassazione di tutte le somme e i valori erogati in relazione al rapporto di lavoro dipendente solo in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi e solo relativamente a particolari forme di erogazioni non rientranti nella retribuzione c.d. ordinaria. Premesso che, in linea di principio, dal punto di vista **oggettivo** la norma sembra agevolare solo le "situazioni di disagio" dei lavoratori dipendenti in conseguenza agli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso, relativamente ai **presupposti soggettivi** si rileva che, probabilmente con l'intento di ampliarne l'ambito di applicazione, la norma prevede che i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici siano erogati:

1. da datori di lavoro privati, si ritiene anche non sostituti d'imposta, residenti o non residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici in commento;
2. a lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma, ovvero non residenti in tali zone, ma dipendenti di datori di lavoro che, invece, operano nei predetti territori.

Dalla lettura coordinata dei presupposti contenuti nella prima e nella seconda parte del comma 3-bis in commento, sembra che possano



essere agevolate, e quindi non essere assoggettate ad imposta a titolo di esempio:

1. le erogazioni dei datori di lavoro a favore di lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, nonché le erogazioni effettuate dalle società capogruppo (anche non residenti in Italia) a favore dei dipendenti (residenti nelle zone c.d. del "cratere") di società del gruppo operanti, o meno nelle zone colpite dal sisma;
2. le erogazioni effettuate da parte di datori di lavoro operanti nelle zone colpite dal sisma a favore di propri lavoratori, anche se non residenti in tali zone, al fine di ridurre, anche nei loro confronti, i disagi conseguenti al sisma come, ad esempio, la sospensione dell'attività produttiva.

Pur non rientrando nella categoria dei datori di lavoro, si ritiene che, in linea di principio, possano essere agevolabili (e quindi non concorrano a formare il reddito dei percettori) anche le erogazioni liberali concesse da privati cittadini su conti correnti "dedicati" appositamente accesi dai datori di lavoro a favore dei propri dipendenti residenti nelle zone del cratere in quanto, in tale caso, la liberalità da parte del privato cittadino è estranea al rapporto di lavoro subordinato.

Relativamente alle erogazioni agevolabili, la norma utilizza genericamente la dizione "i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni...(interessati dal sisma) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni in relazione agli eventi sismici...".

Pertanto, anche se la fattispecie sopra individuata sembra riconducibile alla soppressa lettera b) dell'articolo 51, comma 2 del TUIR (*In base alla quale, fino al 28 maggio 2008, non concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti fino a 258,23 euro nel periodo d'imposta.*), la mancanza di vincoli espressi fa ritenere che gli unici presupposti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 8, comma 3-bis del D.L. 74/2012 in commento siano la residenza del dipendente e/o l'operatività del datore di lavoro nei comuni terremotati.

Di conseguenza, si ritiene che un'azienda che opera in un Comune compreso nell'allegato al D.M.1° giugno 2012 possa corrispondere, in "esenzione" da imposte e contributi, sussidi, erogazioni liberali o altri benefici, per qualsiasi importo, solo ad alcuni e non quindi "alla generalità o a categorie" di propri dipendenti purchè i soggetti beneficiari di tali erogazioni possano sostenere di avere avuto un disagio di qualsiasi genere in conseguenza degli eventi sismici dello scorso maggio. Potrà operare analogamente qualsiasi datore di lavoro privato, anche non operante nelle zone del cratere, a favore di dipendenti residenti nei comuni individuati dal Decreto del 1 giugno scorso. Per quanto riguarda infine la durata dell'agevolazione, si rileva che la norma sembra riferirsi ad un rigido principio di cassa nel senso che sembra riconoscere l'agevolazione solo alle erogazioni liberali e ai sussidi effettuati "fino al 31 dicembre 2012" (vale a dire "entro il").

Rimane da chiarire se si può usufruire dell'agevolazione anche per le somme erogate entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo relative all'anno precedente.

L'Ufficio Fisco e Diritto D'impresa e l'Ufficio Previdenziale, rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.